SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA -

N. 1124-A

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE Antonio GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro

col Ministro della pubblica istruzione

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro del commercio con l'estero

e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1993

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

and the second second

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese, di durata decennale, sostituisce quello concluso il 23 aprile 1979 e scaduto nel 1989. Tra i due Accordi vi è un vuoto di due anni, dovuto ai noti eventi del giugno 1989 e alla successiva decisione della Comunità economica europea di congelare i rapporti con la Cina, che furono poi ripresi nell'ottobre del 1990.

L'Accordo bilaterale tra i due paesi riguarda la cooperazione in tutti i principali settori produttivi e prevede forniture di merci, prestazioni di servizi, nonchè vendita di impianti «chiavi in mano», cessione di licenze e costituzione di società miste per gli investimenti. Sono altresì previsti scam-

bi di esperti e assistenza nella formazione del personale aziendale.

Allo scopo di facilitare la cooperazione economica, i due Stati si sono impegnati ad istituire una commissione mista, che avrà funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'attuazione dell'Accordo. Ne deriva un onere finanziario valutato in lire-30 milioni annue, che trova adeguata copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 3 del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, ha conferito al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Antonio GRAZIANI, relatore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Compagna)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annue per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

